

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 291-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 11ª Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato della Repubblica nella seduta del 13 maggio 1964*

*modificato dalla 14ª Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta dell'8 ottobre 1964 (V. Stampato n. 1390)*

**presentato dal Ministro della Sanità**

(JERVOLINO)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 14 ottobre 1964*

**Indennità per lavoro nocivo e rischioso al personale dei laboratori  
dell'Istituto superiore di sanità**

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

A favore del personale tecnico di ruolo e non di ruolo delle carriere direttive, di concetto, esecutiva e del personale ausiliario, comunque in servizio presso i laboratori, gli impianti sperimentali, i reparti ed i servizi tecnici dell'Istituto superiore di sanità, da stabilire con decreto del Ministro della sanità di concerto con quello del tesoro, è concessa una indennità di lavoro nocivo e rischioso nella misura di lire 500 giornaliere.

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

Art. 2.

L'indennità per lavoro nocivo e rischioso è dovuta in misura intera per le giornate di effettiva presenza in servizio e di effettivo impiego presso i laboratori e servizi di cui all'articolo 1, nonché per le giornate di assenza dovute a malattia o infortunio dipendenti da causa di servizio.

Art. 3.

I benefici economici di cui all'articolo 1 decorrono dal 1° gennaio 1964.

Art. 4.

Alla spesa occorrente per il pagamento delle indennità di cui ai precedenti articoli si provvederà mediante stanziamento in bilancio da iscriversi in apposito distinto capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 110 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Art. 2.

*Identico.*

Art. 3.

*Identico.*

Art. 4.

*Identico.*

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte:

1) per l'esercizio finanziario 1963-64 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 110 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'esercizio medesimo;

2) per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 418 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo suddetto, destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

*Identico.*